

Serie Ordinaria n. 23 - Giovedì 06 giugno 2019

D.g.r. 3 giugno 2019 - n. XI/1701
Aggiornamento delle procedure per la tenuta dell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali di Regione Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati i seguenti provvedimenti normativi:

- decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998 «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole», ed in particolare l'articolo 8, relativo alla valorizzazione del patrimonio gastronomico, che reca disposizioni per l'individuazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, istituendo l'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di seguito denominato «Elenco»;
- decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 «Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile n. 173», che definisce: all'articolo 1, tali prodotti come quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni; all'articolo 2, l'invio dell'elenco dei prodotti e dei suoi successivi aggiornamenti al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; all'articolo 3, il successivo inserimento nell'elenco nazionale;
- circolari del Ministero delle Politiche agricole e forestali n. 10 del 21 dicembre 1999 e n. 2 del 24 gennaio 2000, che determinano i criteri e le modalità per la predisposizione degli elenchi delle Regioni e delle Province autonome dei prodotti agroalimentari tradizionali;
- decreto del Ministero della Sanità del 4 novembre 1999 recante titolo «Concessione di deroghe agli stabilimenti che fabbricano taluni prodotti a base di latte aventi caratteristiche tradizionali», nonché il decreto del Ministero della Sanità del 25 luglio 2000 recante titolo «Definizione delle deroghe relative ai prodotti tradizionali in attuazione del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
- decreto ministeriale 18 luglio 2000 con cui è stato pubblicato l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e nel quale sono richiamati i principi necessari per l'inserimento;
- legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino», che stabilisce all'articolo 12, comma 1, che il Ministro aggiorni, con proprio decreto, l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, fissando quindi al 12 febbraio di ogni anno il termine per la pubblicazione dell'elenco nazionale;
- decreto ministeriale 14 luglio 2017 art. 1, comma 2, che stabilisce il termine del 31 dicembre di ogni anno per la trasmissione degli Elenchi dei prodotti agroalimentari tradizionali regionali al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo;

Considerato che tali provvedimenti:

- affidano alle Regioni il compito di predisporre, con propri atti, l'Elenco regionale dei prodotti tradizionali, nonché di accertare che le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura siano praticate sul proprio territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni;
- prevedono che il nome di ciascun prodotto, il suo eventuale sinonimo o termine dialettale non possa costituire oggetto di deposito o di richiesta di registrazione, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale sulla proprietà intellettuale e industriale (art. 5 del d.m. 18 luglio 2000);
- permettono, per i prodotti inseriti nell'Elenco, la concessione di deroghe alla normativa igienico-sanitaria, purché le Regioni e le Province autonome interessate accertino gli elementi relativi alle procedure operative in grado di assicurare uno stato soddisfacente di igiene e disinfezione dei materiali di contatto e dei locali nei quali si svolgono le attività produttive, salvaguardando le caratteristiche di tipicità, salubrità e sicurezza del prodotto, in particolare per quanto attiene la necessità di preservare la flora specifica;

Dato atto che, con d.g.r. 17 maggio 2004, n. VII/17477, modificata con d.g.r. 26 settembre 2007 n. VIII/5425, sono state approvate le procedure per la tenuta dell'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia che:

- a) attribuivano le competenze istruttorie alle Amministrazioni Provinciali;
- b) fissavano i termini di presentazione delle domande di inserimento di nuovi prodotti nell'Elenco e di modifica della scheda tecnica di prodotti già inseriti nell'Elenco al 15 novembre di ciascun anno e i termini di conclusione dell'istruttoria al 12 aprile dell'anno successivo;

Preso atto che, a seguito della legislazione statale e regionale (legge n. 56/2014, legge regionale n. 19/2015 e legge regionale n. 32/2015) è stato modificato l'art. 34, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 31/2008, attribuendo alla Regione e alla Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, la competenza concernente le azioni di interesse locale per la promozione agroalimentare, anche relative alle produzioni biologiche e tradizionali e che, ai sensi dell'art. 34, comma 2 bis, della legge regionale n. 31/2008, la Regione esercita le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 della stessa legge, assicurando, anche tramite i propri uffici territoriali, la diffusione sul territorio dei servizi erogati;

Preso atto inoltre che il termine ultimo per la trasmissione degli Elenchi regionali al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo è il 31 dicembre di ogni anno, come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 14 luglio 2017;

Ritenuto di aggiornare le procedure di cui alla sopra citata d.g.r. 17 maggio 2004, n. VII/17477, modificata con d.g.r. 26 settembre 2007 n. VIII/5425, onde renderle conformi alle previsioni normative sopravvenute, demandando agli Uffici Territoriali Regionali e alla Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, le competenze istruttorie e stabilendo che:

- a) il nuovo termine per la presentazione delle domande di inserimento di un nuovo prodotto nell'Elenco o di modifica della scheda tecnica di un prodotto già presente nell'Elenco stesso è il 15 luglio di ogni anno;
- b) il nuovo termine per la conclusione delle istruttorie da parte degli Uffici Territoriali Regionali è il 30 ottobre di ogni anno, al fine di garantire la trasmissione dell'Elenco regionale al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo entro il 31 dicembre;

Ritenuto, inoltre, di abrogare, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, la d.g.r. 17 maggio 2004, n. VII/17477 e la successiva d.g.r. 26 settembre 2007 n. VIII/5425;

Vagliate e assunte come proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di demandare agli Uffici Territoriali Regionali e alla Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, le competenze istruttorie per la valutazione delle domande di inserimento di nuovi prodotti nell'Elenco regionale e di modifica della scheda tecnica di prodotti già inseriti nell'Elenco stesso;

2) di stabilire che il nuovo termine per la presentazione delle domande di inserimento di un nuovo prodotto nell'Elenco o di modifica della scheda tecnica di un prodotto già presente nell'Elenco stesso è il 15 luglio di ogni anno;

3) di stabilire altresì che il nuovo termine per la conclusione delle istruttorie da parte degli Uffici Territoriali Regionali è il 30 ottobre di ogni anno, al fine di garantire la trasmissione dell'Elenco regionale al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo entro il 31 dicembre;

4) di abrogare, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, la d.g.r. 17 maggio 2004, n. VII/17477 e la successiva d.g.r. 26 settembre 2007 n. VIII/5425;

5) di dare mandato al Dirigente competente di attuare la presente delibera, approvando le procedure attuative, la modulistica per la presentazione delle domande e per la presentazione delle schede tecniche dei prodotti, la tenuta dell'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali di Regione Lombardia e la trasmissione dell'Elenco regionale al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo;

6) di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale di Regione Lombardia e sul BURL.

Il segretario: Enrico Gasparini